

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 2 del 13 Gennaio 2024

### SOMMARIO

1. <b>LEGGE ANNUALE MERCATO E CONCORRENZA</b> - I rilievi del Presidente della Repubblica - La legge va cambiata .....	2
2. <b>LEGGE DI BILANCIO 2024</b> - Le misure per il settore agricolo .....	3
3. <b>RIFORMA FISCALE - D.LGS. N. 1/2024</b> - Pubblicato il sesto decreto attuativo - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari .....	4
4. <b>CODICE DEL CONSUMO</b> - Le modifiche apportate dalla L. n. 214/2023 in materia di contratti a distanza e contratti di servizi a tacito rinnovo .....	5
5. <b>ENTI LOCALI - PROROGA APPROVAZIONE BILANCI DI PREVISIONE AL 15 MARZO 2024</b> - Note di chiarimento dell'ANCI-IFEL.....	6
6. <b>REVISORI LEGALI</b> - Fissato l'importo del contributo annuale a carico degli iscritti per gli anni 2024 e 2025 - Da versare entro il 31 gennaio.....	6
7. <b>AGCOM</b> - Fissate la misura e la modalità di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2024 - Versamento entro il 1° marzo 2024 .....	7
8. <b>CARTA ACQUISTI 2024</b> - Aggiornati i valori ISEE - Disponibile la nuova modulistica per la richiesta	8
9. <b>POSTE ITALIANE</b> - Possibile richiedere online i documenti per ISEE 2024 .....	8
10. <b>D.LGS. N. 219/2023</b> - RIFORMA FISCALE - Le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente ...	9
11. <b>LAVORO SPORTIVO PER I DIPENDENTI PUBBLICI</b> - Fissati i parametri per il rilascio dell'autorizzazione .....	12
12. <b>COMMISSIONE EUROPEA - AIUTI DE MINIMIS</b> - In vigore il nuovo regolamento UE 2023/2831 .....	13
13. <b>RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b> - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni .....	14
14. <b>ASSONIME</b> - Guida al nuovo codice dei contratti pubblici .....	15
15. <b>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</b> - Aggiornata la misura dei canoni annuali per il 2024	15
16. <b>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</b> - TAR del Lazio e Consiglio di Stato confermano la scadenza del 31 dicembre 2023 - No alla proroga automatica .....	16
17. <b>CONCESSIONI BALNEARI MARITTIME</b> - La Cassazione riammette in giudizio Assonat e Confindustria Nautica .....	17
18. <b>RENTri</b> - Pubblicate le istruzioni per la compilazione dei registri di carico e scarico e del formulario .....	17
19. <b>NUOVO CODICE DEGLI APPALTI</b> - LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 - Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti.....	18
20. <b>PFU - PNEUMATICI FUORI USO</b> - Definito il contributo ambientale 2024 da pagare a decorrere dal 10 gennaio 2024.....	19
21. <b>INAIL</b> - Pubblicato l'avviso per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo - anno 2023 .....	19
22. <b>RESPONSABILI TECNICI</b> - Disponibile il calendario delle verifiche per l'anno 2024 .....	20
23. <b>AGEVOLAZIONI E BONUS 2024 legati all'ISEE</b> .....	20

24. <b>CALCOLO ISEE</b> - Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.....	22
25. <b>EDITORIA - CONTRIBUTI 2023</b> - Domande fino al prossimo 31 gennaio .....	22
26. <b>BONUS PUBBLICITA'</b> - Invio della dichiarazione sostitutiva entro il prossimo 9 febbraio .....	23
27. <b>BONUS MOBILI</b> - Con nuove regole dal 2024 .....	24
28. <b>BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE - APERTURA SESSIONE 2023</b> - Attiva la piattaforma per la presentazione delle richieste di credito d'imposta fino al prossimo 15 aprile.....	25
29. <b>INTELLIGENZA ARTIFICIALE</b> - Dalla Commissione europea "Domande e risposte" .....	26
30. <b>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</b> - Pubblicato l'avviso per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di intervento per l'anno 2024.....	26
31. <b>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'</b> - Approvate le disposizioni per la partecipazione da parte dei beneficiari ADI e SFL .....	27
32. <b>ENTI FILANTROPICI</b> - Esenti da IRES sui redditi immobiliari.....	27
33. <b>CANONE RAI 2024 - RIDOTTO A 70 EURO</b> - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di pagamento .....	29
34. <b>CGIA MESTRE - TROPPE LEGGI E SCRITTE MALE</b> - In Italia dieci volte di più rispetto ad altri paesi .....	29
35. <b>CGIA MESTRE - LE BRICIOLE DEI GIGANTI DEL WEB</b> .....	30
36. <b>PREMIO IMPRESA AMBIENTE</b> - Proroga delle candidature al 15 gennaio 2024.....	31
37. <b>AgID - Continuano gli appuntamenti formativi sull'accessibilità</b> - Online il calendario con le nuove date .....	31
38. <b>REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI</b> - Aggiornato l'elenco con efficacia dal 1° gennaio 2024 ....	32
39. <b>FRINGE BENEFIT</b> - Nuove regole per il 2024 .....	32
40. <b>FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA</b> - Determinato il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP per l'anno 2024.....	33
41. <b>IMPRESA SOCIALE</b> - Non è fallibile .....	33
42. <b>FARINA DI INSETTI</b> - Via libera anche dall'Italia - Pubblicati quattro decreti che recepiscono la normativa europea .....	34
43. <b>BANCA D'ITALIA</b> - Conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie italiane .....	35
44. <b>CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE</b> - Aumentati i tassi d'interesse.....	36
45. <b>AGCOM</b> - In arrivo le linee guida per gli influencer assimilati ai fornitori di servizi audiovisivi - Basta pubblicità occulta .....	37
<b>Altre notizie in breve</b> .....	37
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	39

## **1. LEGGE ANNUALE MERCATO E CONCORRENZA - I rilievi del Presidente della Repubblica - La legge va cambiata**

L'urgenza di procedere alla promulgazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che *"rappresenta uno dei traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire entro il quarto trimestre del 2023"* – avvenuta il 30 dicembre scorso - non ha esonerato il Presidente della Repubblica dall'inviare - in data 2 gennaio 2023 - al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, una lettera con la quale ritiene doveroso *"richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sull'articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le modalità di rilascio delle nuove concessioni, introduce l'ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi"*.

Inoltre – prosegue il Presidente della Repubblica – *"La disciplina in esame presenta evidenti analogie con quella delle concessioni demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", oggetto di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023, inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ove evidenzio i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e, quindi, con il dettato costituzionale"*.

Dopo aver ricordato i vari orientamenti giurisprudenziali che si sono recentemente susseguiti (Consiglio di Stato, TAR del Lazio, Corte di giustizia UE), il Presidente della Repubblica ricorda che la disciplina del commercio su aree pubbliche, come affermato anche dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2012, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "Direttiva servizi") e che **la proroga di dodici anni prevista dalla legge in esame per le concessioni in essere appare eccessiva e sproporzionata.**

Viene inoltre messa in rilievo l'incongruenza di prevedere una proroga automatica di durata superiore (12 anni) a quella delle nuove concessioni (10 anni).

I profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive" – conclude il Presidente della Repubblica – **"accregono l'incertezza del quadro normativo, determinando la necessità di garantire la certezza del diritto e l'uniforme interpretazione della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti. Così come ho osservato riguardo alla vicenda delle concessioni demaniali, ciò rende indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento".**

LINK:

[Per accedere al comunicato del Presidente della Repubblica, cliccare QUI.](#)

## **2. LEGGE DI BILANCIO 2024 - Le misure per il settore agricolo**

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di bilancio 2024) prevede anche **misure riguardanti il settore agricolo.**

Di seguito, una sintesi delle principali novità.

### **1) Rivalutazione dei terreni in agricoltura** (art. 1, commi 52 e 53)

Ai commi 52 e 53 si prevede l'estensione delle disposizioni in materia di **rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola** anche a quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

A tali operazioni sarà applicata una imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

### **2) Prestiti ISMEA nel settore ortofrutticolo** (art. 1, commi 250 - 252)

Al comma 250 viene previsto che l'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle **piccole e medie imprese agricole operanti nel "settore ortofrutticolo"**, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque **non superiore a 30.000,00 euro**, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e **durata fino a cinque anni.**

Con riferimento alla definizione di "settore ortofrutticolo", la norma rinvia alla definizione recata dal regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato I, parte IX (che elenca i prodotti ortofrutticoli) e X (che elenca invece i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).

I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

Le risorse a disposizione per gli interventi in esame sono indicate dal comma 252, che distingue la dotazione per l'erogazione dei **prestiti cambiari** da quella per l'integrale abbattimento degli **interessi dovuti sulle rate di finanziamento.**

Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, Ismea è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, decreto-legge n. 193 del 2016.

### **3) Fondo per le emergenze in agricoltura** (art. 1, commi 443 - 445)

Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore **agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili**, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un **Fondo per la gestione delle emergenze**, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.**

Con appositi decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere definiti: le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

#### **4) Fondo di solidarietà nazionale** (art. 1, comma 446)

Le modifiche al D.Lgs. n. 102 del 2004, apportate dal comma 446, introducono cambiamenti significativi al Fondo nazionale di solidarietà.

In particolare, **sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà** (lettera a) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso **Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive** (lettera b), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e **ai consorzi di acquacoltura e della pesca** (lettera c).

Il fondo è destinato, tra l'altro, a **finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi**, previo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **3. RIFORMA FISCALE - D.LGS. N. 1/2024 - Pubblicato il sesto decreto attuativo - Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il **Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1**, recante "**Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari**".

Si tratta del **sesto decreto attuativo della legge delega sulla riforma fiscale**, approvata con Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il decreto - **in vigore dal 13 gennaio 2024** - è composto da **27 articoli** ed attua, in massima parte, i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, che contiene **principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari**.

In estrema sintesi le disposizioni del decreto legislativo introducono innanzi tutto **norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti** e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica (articoli 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20) ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni (articoli 8, 9, 11, 12, 17, 18).

L'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 reca i principi e criteri direttivi di delega per la **revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**, individuando, principi e criteri direttivi concernenti:

- l'introduzione di **misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte** (lettere a), b), e), f), g), m);
- interventi diretti **a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria** (lettere , h), i) e l));
- misure dirette a **rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria** (lettera c), d), o), q)) ed
- interventi concernenti l'amministrazione finanziaria (n), p), r)).

Tra le misure previste dal decreto, segnaliamo:

- semplificazione dei **modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all'IRAP e all'IVA** ed estensione del **modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA**,
- semplificazione della **dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta**,
- **eliminazione della Certificazione Unica** relativa ai soggetti **forfettari** e ai soggetti in **regime fiscale di vantaggio**,
- **riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**;
- modifica delle **scadenze dei versamenti rateali delle imposte**, con la previsione di un'ulteriore rata con scadenza 16 dicembre;
- **ampliata la soglia versamenti minimi dell'IVA** e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;

- **i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria** per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, **a partire dal 2024** provvedono alla **trasmissione dei dati con cadenza semestrale**,
- incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

A decorrere dal 2024, l'Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, la **dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione**, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al controllo formale dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal dossier del Servizio Studi del Senato e Camera dei deputati, clicca qui.](#)

#### **4. CODICE DEL CONSUMO - Le modifiche apportate dalla L. n. 214/2023 in materia di contratti a distanza e contratti di servizi a tacito rinnovo**

**La L. n. 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)** apporta due rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo): la prima riguarda la modifica del comma 6 dell'articolo 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza); la seconda riguarda l'aggiunta dell'articolo 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo).

**1)** L'articolo 9, comma 2, apporta modifiche all'articolo 51 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), che stabilisce i requisiti formali per i contratti a distanza.

Segnatamente, l'articolo 51, al comma 6, attualmente prevede che, quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato **solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto**; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

Il comma 2 dell'articolo 9 aggiunge che, **"In ogni caso, il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile"**.

**2)** L'articolo 14 provvede ad aggiungere l'articolo 65-bis al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), nel quale si stabilisce che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato, con **clausola di rinnovo automatico**, il professionista, entro trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad **avvisare il consumatore** della data entro cui può inviare formale disdetta.

La comunicazione deve essere inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di **recedere in qualsiasi momento senza spese**.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, per **"professionista"** si intende *"la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario"* (art. 3, comma 1, lett. c)); mentre per **"consumatore o utente"**, invece, si intende *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art. 3, comma 1, lett. a)).



## **5. ENTI LOCALI - PROROGA APPROVAZIONE BILANCI DI PREVISIONE AL 15 MARZO 2024 - Note di chiarimento dell'ANCI-IFEL**

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 15 marzo 2015.

Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con il decreto 22 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Segnaliamo che a tale proposito, ANCI-IFEL ha emanato una [prima nota di chiarimento del 22 dicembre 2023](#), nella quale viene precisato che la richiesta di proroga, formulata a novembre dall'ANCI e dall'UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti PNRR con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

Con una [successiva nota di chiarimento del 29 dicembre 2023](#), nella quale viene precisato che "*gli entiche intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione*".

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

## **6. REVISORI LEGALI - Fissato l'importo del contributo annuale a carico degli iscritti per gli anni 2024 e 2025 - Da versare entro il 31 gennaio**

**Dal 1° gennaio 2024, il contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in euro 47,00.**

**A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato in euro 57,00.**

Lo stabilisce il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto 29 dicembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023.

L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Nel caso di **omesso o ritardato pagamento dei contributi**, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione al fine di verificare la correttezza della liquidazione e del versamento del contributo.

Il versamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:

- utilizzando i servizi del sistema pagoPA®,
- tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma,
- direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata),
- presso gli intermediari autorizzati.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

## **7. AGCOM - Fissate la misura e la modalità di pagamento del contributo dovuto per l'anno 2024 - Versamento entro il 1° marzo 2024**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024 (Supplemento Ordinario n. 2), **sette delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), tutte del 8 novembre 2023**, che stabiliscono la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità, **per l'anno 2024**, rispettivamente:

- a) dai soggetti che operano nei settori delle **comunicazioni elettroniche** (Delibera n. 276/23/CONS);
- b) dai soggetti che operano nei settori dei **servizi media** (Delibera n. 277/23/CONS);
- c) dai soggetti che operano nel settore dei **servizi postali** (Delibera n. 278/23/CONS);
- d) dai soggetti che operano nel settore dei **servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line** (Delibera n. 279/23/CONS);
- e) dai fornitori di **servizi di piattaforma per la condivisione di video** (Delibera n. 280/23/CONS);
- f) dai **soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale** (Delibera n. 281/23/CONS);
- g) per le **attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore** ai sensi della legge n. 93/2023 (Delibera n. 282/23/CONS).

Il versamento del contributo deve essere eseguito **entro il 1° marzo 2024**, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Entro la stessa data i soggetti tenuti al pagamento del contributo, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico «Contributo Agcom – anno 2024».

### **Non sono tenuti al versamento del contributo:**

- a) i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00,
- b) le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e
- c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla **riscossione coattiva mediante ruolo**, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

LINK:

[Per consultare il testo delle sette delibere dalla Gazzetta Ufficiale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul contributo dovuto dal sito dell'AGCOM, cliccare QUI.](#)

## **8. CARTA ACQUISTI 2024 - Aggiornati i valori ISEE - Disponibile la nuova modulistica per la richiesta**

Resta confermata anche nel **2024** la possibilità di richiedere la **carta acquisti**, agevolazione introdotta con il fine di supportare le **famiglie con figli fino ai 3 anni di età** e i cittadini di età pari o superiore a **65 anni** titolari di redditi bassi.

Il contributo spettante sarà pari a **80 euro ogni bimestre** e per ottenerlo bisognerà presentare domanda presso gli Uffici postali, utilizzando i moduli messi a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze dal 2 gennaio 2024.

Con la pubblicazione dei nuovi modelli di domanda arriva anche il consueto **aggiornamento dei valori di ISEE** e reddito e a partire dal 1° gennaio 2024, per effetto del tasso di inflazione registrato dall'ISTAT, le condizioni d'accesso sono così stabilite:

- **per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3**, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro **8.052,75**;
- **per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70**, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei **redditi percepiti** non superiore a euro 8.052,75;
- **per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70**, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a **euro 10.737,00**.

La domanda per la Carta Acquisti, completamente gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell'Economia e delle finanze, **dedicati a chi ha più di 65 anni e meno di 3 anni** (in questo caso il titolare della Carta è il genitore).

I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

La Carta Acquisti, infatti, funziona come una normale carta di pagamento elettronica e, una volta ottenuta, viene periodicamente ricaricata dallo Stato senza ulteriori formalità o richieste.

Nel dettaglio, per i cittadini che fanno domanda e hanno i requisiti di legge ([art. 81, commi 29 e seguenti, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008](#)) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

Con la Carta si possono anche avere sconti nei [negozi convenzionati](#) che sostengono il programma e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

La Carta Acquisti si può richiedere negli uffici postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica prevista dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze, cliccare QUI.](#)

## **9. POSTE ITALIANE - Possibile richiedere online i documenti per ISEE 2024**

Tutti i clienti del Gruppo Poste Italiane, ovvero i possessori di un conto corrente, di un libretto postale, o titolari di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito di Poste italiane e richiedere **la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento**, necessario per richiedere l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per il 2024.

La certificazione valida ai fini ISEE 2024 **racchiude in un unico documento i saldi e le giacenze medie dei prodotti finanziari e assicurativi del Gruppo Poste Italiane**, intestati o cointestati al codice fiscale del cliente, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2022.

In particolare, nel documento sono presenti:

- le informazioni relative ai conti correnti BancoPosta e Libretti di Risparmio Postale cartacei e dematerializzati attivi/estinti in corso d'anno;
- il valore nominale dei Buoni Fruttiferi Postali cartacei e dematerializzati in essere;
- il saldo al 31/12 delle Carte prepagate Postepay possedute e, per le carte dotate di IBAN, come a esempio Postepay Evolution, il saldo e la giacenza media;



- il riepilogo dei fondi comuni d'investimento e dei titoli in portafoglio;
- l'attestazione dei premi versati su polizze assicurative.

Per richiedere il documento sul sito di Poste è necessario:

- essere registrati al sito di Poste italiane;
- aver associato un numero di telefono ad uno dei propri prodotti finanziari;
- essere in possesso di uno strumento forte di autenticazione per accedere in App BancoPosta e/o Postepay e in Area Riservata su poste.it.

Inoltre da quest'anno sarà possibile, per i clienti che abbiano i requisiti sopra descritti, **richiedere online l'attestazione valida ai fini ISEE 2024 anche per i minori**, selezionando la specifica opzione "Per un minore".

La certificazione ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno, per cui tutti coloro che beneficiano di bonus o di altre prestazioni da parte dello Stato devono rinnovare quanto prima questo documento per non perdere le agevolazioni in corso di erogazione.

Questo vale, per esempio, per tutti i percettori di reddito di inclusione, ma anche per il bonus famiglia, come il nuovo assegno unico e universale per i figli erogato dall'Inps.

LINK:

[Per tutti i dettagli del servizio, cliccare QUI.](#)

## **10. D.LGS. N. 219/2023 - RIFORMA FISCALE - Le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024, il **Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219**, recante "**Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente**".

Il Decreto legislativo, dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 111/2023 (Legge delega fiscale), relativamente alla **revisione dello Statuto dei diritti del contribuente** con l'obiettivo di garantire l'applicazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento del contribuente.

**Lo Statuto del Contribuente**, di cui alla [legge n. 212 del 27 luglio 2000](#), in attuazione delle norme della **Costituzione**, dei principi dell'**ordinamento dell'Unione europea** e della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, costituiscono **principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria** e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali (art. 1, comma 1, lett. a)).

Con l'aggiunta dei commi comma 3-bis e 3-ter all'articolo 1 della L. n. 212/2000 vengono fissati i principi principali che regolano il nuovo statuto del contribuente:

«3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti **la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria**, la **tutela dell'affidamento**, il **divieto del bis in idem**, il **principio di proporzionalità** e l'**autotutela**.

Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, **non possono stabilire garanzie inferiori** a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»

Il Decreto **consta di tre articoli**; nel dettaglio:

- **l'articolo 1** contiene le modifiche allo Statuto e si articola a sua volta in **due commi**: il comma 1, lettere da a) a p), contiene tutte le modifiche alla legge n. 212 del 2000, mentre il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ad alcune specifiche norme di cui al comma 1;
- **l'articolo 2** ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni;
- **l'articolo 3** disciplina l'entrata in vigore.

Nello specifico, il provvedimento apporta - al comma 1 dell'articolo 1 - una serie di rilevanti novità, che riassumiamo nei punti che seguono:

- Si specifica il **regime dei tributi periodici**, precisando che nel caso di tributi «dovuti, determinati o liquidati periodicamente» le modifiche introdotte **si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica** (art. 1, comma 1, lett. b)).
- Si stabilisce che **“le presunzioni legali non si applicano retroattivamente”**. Il principio, strettamente connesso alla tutela del diritto di difesa, mira a tutelare il contribuente nei casi in cui gli venga richiesto di addurre prove che non era tenuto a raccogliere o precostituire nel momento in cui si è realizzato il presupposto impositivo (art. 1, comma 1, lett. c)).
- Si stabilisce il **regime dell'annullabilità** (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni) (art. 1, comma 1, lett. d)).
- Si disciplina espressamente **“il principio del contraddittorio”**: stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo**. L'Agenza delle Entrate sarà tenuta a comunicare al contribuente lo schema del provvedimento che intende adottare, concedendo sessanta giorni per avanzare eventuali controdeduzioni o estrarre una copia degli atti del fascicolo. Il contraddittorio sarà obbligatorio per gli atti impositivi e sanzionatori relativi a tutti i tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, con l'eccezione per gli atti di liquidazione e controllo formale e per i casi di fondato pericolo per la riscossione, che dovranno essere adeguatamente motivati. Il diritto al contraddittorio è, pertanto, **escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentoale** (art. 1, comma 1, lett. e)).
- Viene previsto che i provvedimenti, a pena di annullabilità, devono specificare, oltre alle ragioni giuridiche, **i presupposti e i mezzi di prova** su cui si fonda la decisione dell'Amministrazione finanziaria (art. 1, comma 1, lett. f)).
- Si interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che **i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati** «a pena di annullabilità», con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
- Vengono disciplinati i **vizi delle notificazioni**. Più in dettaglio, si stabilisce che la notificazione degli atti impositivi o della riscossione è inesistente laddove **priva dei suoi elementi essenziali o effettuata nei confronti di soggetti inesistenti**. Al di là di tali casi, è nulla la notificazione eseguita in violazione di norme di legge ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto nei termini di decadenza. **L'invalidità della notifica di un atto recettizio, inoltre, comporta l'inefficacia del medesimo**.
- Si interviene anche in materia di **conservazione degli atti**, estendendo **l'obbligo decennale di conservazione degli atti ai fini tributari anche alle scritture contabili**. Viene chiarito, inoltre, che l'obbligo riguarda non solo la conservazione ma anche l'utilizzazione degli atti e che il decorso del termine preclude definitivamente all'Amministrazione finanziaria la possibilità di fondare pretese su detta documentazione.
- Viene disciplinato all'interno dello Statuto il **principio del ne bis in idem** nel procedimento tributario. Più in dettaglio, salvo specifiche diverse disposizioni e ferma l'emendabilità di vizi formali e sostanziali, si prevede che **l'Amministrazione finanziaria possa esercitare l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta** (art. 1, comma 1, lett. i) – Art. 9-bis).
- Si introduce il **divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti** da parte dell'Amministrazione finanziaria, fatti salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge non espressamente derogati, in ossequio agli obblighi derivanti dal Regolamento generale UE 2016/679 del 4 maggio 2016, in materia di protezione e circolazione dei dati personali (art. 1, comma 1, lett. i) – Art. 9-ter).
- Viene introdotto espressamente il **principio di proporzionalità del procedimento tributario**, al fine di garantire un giusto bilanciamento tra l'azione realizzata per la riscossione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente. In base a tale principio, deve essere ritenuto illegittimo qualsiasi atto o azione che invade la sfera privata del contribuente in modo non proporzionato rispetto all'interesse pubblico che si intende perseguire (art. 1, comma 1, lett. m) - Art. 10-ter).

### **Autotutela obbligatoria: responsabilità contabile solo per dolo**

Nel nuovo Statuto si prevede che l'Amministrazione. procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, **nei casi di errore di persona, di calcolo o sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente**, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione o errore sul presupposto d'imposta nonché mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti o mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

### **Autotutela facoltativa**

Il decreto prevede che, fuori dei casi di esercizio dell'autotutela obbligatoria, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, **in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione**.

### **Documenti di prassi, consulenza giuridica e consulenza semplificata - Le nuove regole**

L'articolo 1, comma 1, alla lettera m), nell'ambito delle norme di revisione dei principi fondanti di un corretto rapporto Fisco-contribuente definisce gli **strumenti documentali attraverso i quali l'Amministrazione finanziaria supporta il contribuente** nella conoscenza delle disposizioni tributarie (articoli dal 10-sexies al 10-nonies).

Nello specifico, con il nuovo articolo 10-sexies (Documenti di prassi), si precisa che l'Amministrazione finanziaria può fornire supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- **circolari** interpretative e applicative;
- istanze di **consulenza giuridica**;
- istanze di **interpello**;
- forme di **consultazione semplificata** (nuovo strumento introdotto per i soggetti di minori dimensioni).

Il nuovo articolo 11 dello Statuto, come sostituito dalla lettera n), che **riscrive la disciplina dell'istituto dell'interpello**, si inserisce nella più ampia cornice, disegnata dall'articolo 4 della Legge delega, di **razionalizzare e ridurre il ricorso a tale istituto**, privilegiando l'adozione di strumenti più "generalisti" quali, ad esempio, le **circolari interpretative ed applicative** (art. 10-septies) e le **consulenze giuridiche** (art. 10-octies) e limitando l'accesso all'interpello per specifiche categorie di contribuenti.

L'amministrazione finanziaria **pubblica circolari** per fornire:

- a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
- b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
- c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
- d) istruzioni operative ai suoi uffici.

L'amministrazione finanziaria **offre, su richiesta, consulenza giuridica** alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

Le **persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni**, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una **apposita banca dati** che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene **le circolari, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo**.

La presentazione dell'interpello, come anticipato nella Legge delega, viene subordinata al **versamento di un contributo**, la cui misura e modalità di corresponsione dovranno essere individuate con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, **in funzione della tipologia di contribuente**, del suo volume di affari o ricavi e della rilevanza e complessità della questione presentata.

Altra direttiva, recepita nell'articolo in commento, è quella di **ridurre il ricorso all'interpello** specificando che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza che, quindi, giustificano tale ricorso, se l'Amministrazione ha già fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dall'istante.

Si tratta di un limite già previsto nel vigente articolo 11 e per il quale occorrerebbe immaginare una consultazione dei documenti già pubblicati più agevole e immediata che consenta, ad esempio, una ricerca per tributo, per materia o per riferimenti normativi.

Col quinto comma, vengono uniformati i tempi di risposta alle diverse istanze di interpello e vengono portati tutti a **novanta giorni** (attualmente per alcune tipologie di interpello è previsto il termine di centoventi giorni).

Resta sempre ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di richiedere documentazione integrativa. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, **il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione.**

La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

### **Garante nazionale del contribuente**

Sostituito l'articolo 13 della L. n. 212/2000, istitutivo della figura del Garante nazionale del contribuente.

Il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia, è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento dal dossier del Servizio Studi del Senato e della Camera, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare una Nota dell'ANCI-IFEL con le osservazioni sul decreto, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare un approfondimento sui contenuti del decreto redatto da Confindustria, cliccare QUI.](#)

## **11. LAVORO SPORTIVO PER I DIPENDENTI PUBBLICI - Fissati i parametri per il rilascio dell'autorizzazione**

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021, i **lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche** possono prestare, in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate, **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.**

Tale attività può essere svolta solo **previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di **parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione**, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca.

In attuazione di tale disposizione, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, il **decreto del ministro per la Pubblica amministrazione 10 novembre 2023**, che disciplina il lavoro sportivo per i dipendenti pubblici.

Con tale decreto sono definiti i parametri per le pubbliche amministrazioni per autorizzare i dipendenti che vogliono svolgere attività di lavoro sportivo retribuito.

Due sono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) **assenza di cause di incompatibilità** che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- b) **l'insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Le predette condizioni devono **sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.**

Ogni valutazione circa l'assenza di incompatibilità di diritto dovranno essere verificate in concreto dall'amministrazione, tenendo conto della qualifica, della posizione professionale e delle attività assegnate al dipendente.

L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve svolgersi **al di fuori dell'orario di lavoro** e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Inoltre, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, l'attività autorizzata non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle **attività dell'ufficio** cui il dipendente è assegnato.

Per i **dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno**, l'amministrazione, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo **non rivesta carattere di prevalenza** in relazione al tempo e alla durata, considerandosi prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 10 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

## **12. COMMISSIONE EUROPEA - AIUTI DE MINIMIS - In vigore il nuovo regolamento UE 2023/2831**

Il "De Minimis" è un **regolamento definito dall'Unione Europea**, secondo cui vengono stabiliti dei **limiti massimi agli aiuti** concessi alla medesima impresa, nell'arco di tre anni. Secondo tali criteri, il sostegno economico che uno Stato membro conferisce ad un'impresa può considerarsi escluso dalle regole stabilite dai trattati europei in merito agli aiuti di Stato, in quanto interventi di modesta entità non ledono la libera concorrenza del mercato unico.

I trattati europei sanciscono che gli Stati membri sono tenuti a notificare tutti gli aiuti di Stato alla Commissione europea, che potranno avere attuazione solo dopo l'approvazione della Commissione.

Lo scopo del regolamento "De Minimis" è proprio quello di **permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, concedendo aiuti di modesta entità senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione**: una modalità rapida e semplice di accedere a contributi ed agevolazioni.

**A)** Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il nuovo **Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023.

Il nuovo **Regolamento de minimis** modifica le regole generali per gli aiuti di importo limitato e detta nuove norme per gli aiuti di importo limitato ai servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l'assistenza sanitaria (**Regolamento de minimis SIEG**).

Secondo le nuove norme, **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030**, l'importo massimale che può ricevere un'azienda secondo il regime de minimis passa da 200.000,00 euro a 300.000,00 euro in tre anni, per far fronte all'inflazione.

Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000,00 euro a 750.000,00 euro in tre anni.

I limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta **"impresa unica"**, vale a dire a qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Il nuovo regolamento prevede, inoltre;

- l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un **registro centrale istituito a livello nazionale** o dell'UE a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese;
- l'introduzione di **"porti sicuri"** per gli intermediari finanziari per facilitare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, non richiedendo più un trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

**B)** Segnaliamo infine che la Commissione europea ha **adottato in data 4 ottobre 2023 il regolamento (UE) 2023/2391** di modifica di tre regolamenti "de minimis" **pesca e acquacoltura**, apportando le seguenti modifiche:

- **l'aumento del massimale degli aiuti "de minimis"** per impresa nell'arco di tre anni, che **passa da euro 30.000,00 a euro 40.000,00**, a condizione che venga istituito un registro nazionale centrale;
- **solo la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rimarrà nell'ambito di applicazione** del regolamento "de minimis" sulla pesca, mentre la trasformazione e la commercializzazione di tali prodotti rientreranno nell'ambito di applicazione del regolamento "de minimis" generale;
- la **proroga fino al 31 dicembre 2029** della validità del regolamento "de minimis" sulla pesca rivisto, nella versione consolidata, in vigore dal 1° luglio 2014.

LINK:

[Per consultare il regolamento \(UE\) 2023/2831, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il regolamento \(UE\) 2023/2391, cliccare QUI.](#)

### **13. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la **circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, Prot. 2449**, recante **"Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative"**.

La circolare fornisce prime indicazioni operative in materia di **riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

La circolare è strutturata in **tre parti**:

- la prima, relativa alla **riforma PNRR 1.11**, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", Missione 1, componente 1, riconducibile al primo comma del menzionato articolo;
- la seconda concernente la **valutazione della performance mediante assegnazione**, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **di obiettivi annuali funzionali** al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell'articolo in esame;
- la terza parte afferente il **sistema di monitoraggio e rendicontazione** degli obiettivi della riforma PNRR 1.11 sopra richiamata e relativa al comma 3 del menzionato articolo 4-bis.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 1/2024, cliccare QUI.](#)



## **14. ASSONIME - Guida al nuovo codice dei contratti pubblici**

La Guida pubblicata da Assonime illustra sinteticamente i principali istituti riformati dal Codice dei contratti pubblici, introdotto dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 361, entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Si tratta di una riforma fondamentale per le imprese, per le stazioni appaltanti e per il sistema socioeconomico nel suo complesso, che mira a una semplificazione delle regole, a favorire l'innovazione e a garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

La revisione del Codice dei contratti pubblici costituisce, inoltre, una delle riforme abilitanti del PNRR, la cui realizzazione è stata portata a compimento in un tempo di grande complessità per l'economia e per la società, all'indomani di una crisi pandemica mondiale.

Il nuovo Codice conserva gli istituti del codice previgente che in sede applicativa hanno dato buona prova di sé, ma segna un profondo cambiamento culturale e operativo nell'approccio a una materia di estrema rilevanza per la crescita economica.

La Guida offre un commento sintetico e organico delle novità apportate dal Codice alla disciplina dei contratti pubblici, partendo dall'analisi dei principi generali e degli strumenti digitali che costituiscono i presupposti per una efficiente gestione del contratto pubblico.

Essa si sofferma, inoltre:

- a) sulla **qualificazione delle stazioni appaltanti** e sul **riordino dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico**, compresa la valutazione di efficacia delle misure di self-cleaning e la rilevanza della reputazione dell'impresa;
- b) sulle **diverse fasi del ciclo di vita del contratto pubblico**, con particolare attenzione al nuovo ruolo del RUP;
- c) sugli aspetti innovativi del partenariato pubblico-privato. Un paragrafo autonomo è dedicato alle regole applicabili nei settori speciali.

L'analisi della normativa è arricchita da **specifici focus di approfondimento** dedicati a temi di maggiore impatto innovativo della disciplina dei contratti pubblici e che si pongono al confine con le altre discipline dell'ordinamento.

Sono stati altresì evidenziati alcuni nodi interpretativi da sciogliere, su aspetti di maggiore criticità che danno luogo a dubbi e incertezze applicative.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

## **15. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Aggiornata la misura dei canoni annuali per il 2024**

**I canoni delle concessioni demaniali marittime scenderanno del - 4,5% rispetto al 2023.**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura minima del canone, prevista dal comma 4 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, è stata adeguata nella di misura di **euro 3.225,50**.

Lo ha stabilito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il **decreto n. 389 del 18 dicembre 2023** (in corso di registrazione).

Si tratta del consueto provvedimento di fine anno che adegua gli importi dei canoni balneari agli indici ISTAT sull'inflazione (art. 04, D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993).

Ricordiamo che nel 2023 i canoni delle concessioni demaniali marittime hanno subito un aumento del 25,15% rispetto all'anno precedente. In conseguenza all'adeguamento agli indici Istat, il canone demaniale minimo per il 2023 ammontava a 3.377,50 euro, mentre nell'anno precedente era di 2.698,75 euro.

**Per il 2024, la misura minima di canone dovuto dalle imprese balneari passa, invece, dai 3.377,50 euro del 2023 ai 3.225,50 euro.**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con **circolare n. 2 del 19 dicembre 2023**, ha reso nota la diminuzione dei canoni demaniali marittimi per il 2024 riportando in allegato le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni aggiornate all'attualità, necessarie per il calcolo del canone.

Ricordiamo che la cifra del canone minimo sopra indicata, riguarda solo un numero esiguo di concessioni, che non toccano gli stabilimenti balneari bensì altre tipologie di utilizzo di micro-porzioni di demanio marittimo, come per esempio ormeggi, gavitelli, vialetti d'accesso al mare e attività no-profit. Per gli stabilimenti balneari il calcolo del canone è molto più complesso, essendo suddiviso in diverse fasce a seconda della tipologia di area (scoperta o coperta, con manufatti di facile o difficile rimozione, eccetera) che genera cifre più alte rispetto al canone minimo.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le tabelle contenenti le misure unitarie dei canoni aggiornate, cliccare QUI.](#)

## **16. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - TAR del Lazio e Consiglio di Stato confermano la scadenza del 31 dicembre 2023 - No alla proroga automatica**

**1)** Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni unite civili, con la [sentenza n. 8394/2022 depositata il 23 novembre 2023](#) che ha annullato per motivi procedurali, con rinvio a nuova adunanza, la sentenza del Consiglio di Stato del 2021 ([sentenza n. 18/2021 depositata il 9 novembre 2021](#)) - che a sua volta aveva annullato la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033 disponendo che fosse limitata al 31 dicembre 2023 - è arrivata la [sentenza 15 dicembre 2023, n. 19051 del TAR Lazio, Sez. V ter](#) che si è pronunciato in tema di proroga automatica delle concessioni balneari ribadendo nel merito i principi espressi in ordine all'incompatibilità con il diritto unionale della disciplina nazionale che prevedeva la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere.

**2)** Come era ampiamente prevedibile, dopo la sentenza del T.A.R. Lazio n. 19051 del 15 dicembre 2023 (e quella del T.A.R. Lazio, Sez. II, Latina n. 882 del 20 dicembre 2023), è arrivato puntuale anche il **Consiglio di Stato** a ristabilire la primazia del diritto eurounitario che, secondo alcuni sembrava essere messa in dubbio dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32559 del 23 novembre scorso che ha annullato per diniego di giurisdizione una sola (la n. 18/2021) delle due sentenze "gemelle" pubblicate dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 9 novembre 2021.

Infatti con [sentenza n. 11200 pubblicata il 27 dicembre scorso](#), la VI sezione del Consiglio di Stato, non solo ha riaffermato tutti i principi di derivazione eurounitaria stabiliti dalla sentenza "gemella" rimasta in vita, e cioè la [n. 17 del 9 novembre 2021](#), ma ha, per l'ennesima volta, ribadito la contrarietà all'ordinamento unionale e quindi l'inefficacia delle proroghe alla scadenza delle concessioni demaniali previste dal D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023 (c.d. "Milleproroghe").

Secondo il Consiglio di Stato - che ha ritenuto fermi i principi espressi dall'Adunanza Plenaria, che riflettono gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla consolidata giurisprudenza nazionale - le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

Ricordiamo che la Corte di Giustizia UE (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62014CJ0458>)) - rispondendo a dei quesiti pregiudiziali sollevati dal TAR Lombardia e dal TAR Sardegna - ha espresso inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE.

Inoltre, a parere della Corte, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "*direttiva Bolkestein*") stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR Lazio n. 19051/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 11200/2023, cliccare QUI.](#)

## **17. CONCESSIONI BALNEARI MARITTIME - La Cassazione riammette in giudizio Assonat e Confindustria Nautica**

Storia infinita!! Il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto estromettere **ASSO.N.A.T. – Associazione nazionale approdi e porti turistici**, e **Confindustria Nautica** - in quanto "**enti esponenziali di interessi collettivi differenziati e qualificati**" - dai giudizi che hanno portato alla definitiva bocciatura delle richieste di **proroga delle concessioni balneari**.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con **ordinanza n. 786 depositata il 9 gennaio 2024**, hanno così accolto il ricorso degli enti di categoria disponendo un **nuovo giudizio davanti ai giudici di Palazzo Spada**.

Una decisione in linea con la [sentenza n. 32559/2023 del 23 novembre scorso](#) in cui le Sezioni Unite avevano riammesso Sib-Confcommercio, Asso.n.a.t. e Regione Abruzzo in quanto "portatori di interessi economici e dei territori", annullando, di fatto, con rinvio a nuova adunanza, la sentenza del Consiglio di n. 18/2021 depositata il 9 novembre 2021, che aveva a sua volta annullato la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033 disponendo che fosse limitata al 31 dicembre 2023, perché contraria alla normativa europea (Direttiva 2006/123/CE – c.d. "*Direttiva Bolkesteir*").

Nella sentenza impugnata, si legge nella decisione, è stata omessa qualsiasi **valutazione degli statuti delle associazioni** ricorrenti, i cui interventi sono stati globalmente dichiarati inammissibili, con conseguente loro estromissione dal giudizio, non già all'esito di una verifica negativa in concreto delle condizioni di ammissibilità dei loro interventi, ma come effetto di un aprioristico **diniego di giustiziabilità dell'interesse collettivo** proprio delle stesse associazioni ed enti.

Per il Collegio, dunque, non siamo davanti ad un mero ed incensurabile *error in procedendo*, ma ad un **diniego o rifiuto di giurisdizione** per avere la sentenza impugnata negato alle associazioni ricorrenti la legittimazione ad intervenire nel giudizio, sulla base non di specifici e concreti impedimenti processuali ma di valutazioni che, in definitiva, **negano in astratto la titolarità** in capo alle stesse associazioni di posizioni soggettive differenziate, qualificabili come interessi legittimi.

La decisione, di conseguenza, è affetta dal **vizio di eccesso di potere** sotto il profilo dell'arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso di Confindustria Nautica e Asso.n.a.t. ha così cassato la [sentenza 4072/2022, depositata il 23 maggio 2022](#), e l'ha rinviata al Consiglio di Stato.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 786/2024, cliccare QUI.](#)

## **18. RENTRi - Pubblicate le istruzioni per la compilazione dei registri di carico e scarico e del formulario**

Il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato sul sito del **RENTRi** il **Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023** contenente le **istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli** di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59.

Il Decreto Direttoriale n. 251/2023 definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n. 59 del 2023:

- Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 251/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

## **19. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024 - Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti**

**1)** A partire dal 1° gennaio 2024 sono diventate efficaci numerose disposizioni del **nuovo Codice dei contratti pubblici**, in particolare quelle in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.

Ai sensi dell'**art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023** le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 **acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2024.**

In particolare, a decorrere dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), entro il 31 gennaio, **l'attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell'anno precedente.**

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) **l'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell'elenco degli appalti svolti nell'anno precedente.**

Così pure viene meno l'obbligo di successiva comunicazione dei dati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) attestando l'avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno.

Come è venuto meno **l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni**, secondo la delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.

**2)** Con un [comunicato del 10 gennaio 2024](#), l'ANAC rende noto che l'interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla [piattaforma ANAC](#) viene estesa anche **agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.**

Lo ha deliberato il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione, nella seduta del 10 gennaio 2024, approvando un [Comunicato del Presidente](#).

**3)** L'ANAC con un [comunicato del 10 gennaio 2024](#) fornisce chiarimenti in merito all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. In particolare specifica che dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni **non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente.**

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha abrogato l'art. 1, comma 32, della legge n.190/2012, e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1° gennaio 2024, viene meno l'obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC.

Allo stesso modo viene meno l'obbligo di successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'url a cui tale file è stato pubblicato.

LINK:

[Per consultare un vademecum delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, che hanno acquistato efficacia dal 1° gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

## **20. PFU - PNEUMATICI FUORI USO - Definito il contributo ambientale 2024 da pagare a decorrere dal 10 gennaio 2024**

Il Comitato PFU ha **pubblicato i valori del contributo PFU per ogni tipologia di veicolo valevoli per l'anno 2024.**

Il Contributo PFU 2024 che viene determinato a copertura dei costi di gestione di quantità in peso di PFU pari al 95% del peso dei pneumatici nuovi immessi sul mercato nel 2023, tenendo conto degli eventuali avanzi di gestione conseguiti negli anni 2021 e 2022 nonché dei ricavi/corrispettivi conseguiti nell'ambito dell'attività di gestione.

I valori sono stati individuati dal Comitato di gestione degli PFU e comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 182/2019 e sono in vigore dal 10 gennaio 2024 - in analogia con la procedura adottata dall'Autorità Competente presso l'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in vigore del precedente DM 82/2011.

A partire da tale data, i rivenditori di veicoli dovranno, pertanto, riscuotere il contributo PFU sulla base dei nuovi valori presenti nell'apposita tabella redatta dal Comitato.

LINK:

[Per consultare la tabella, cliccare QUI.](#)

## **21. INAIL - Pubblicato l'avviso per il finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo - anno 2023**

In attuazione dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, INAIL ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

Il Bando INAIL finanzia progetti di formazione e di informazione finalizzati a:

- diffondere tra i datori di lavoro, i lavoratori e i soggetti in cerca di nuova occupazione, una cultura condivisa circa le tutele che l'ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori con disabilità;
- diffondere la conoscenza delle misure di sostegno garantite dall'INAIL per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo in favore delle persone con disabilità da lavoro.

Il Bando INAIL finanzia progetti che hanno come destinatari:

- Lavoratori
- datori di lavoro;
- soggetti in cerca di nuova occupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015.

I progetti possono essere presentati da:

- associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti;
- patronati;
- enti bilaterali;
- associazioni senza fini di lucro.

LINK:

[Per maggiori informazioni dall'avviso INAIL, cliccare QUI.](#)

## **22. RESPONSABILI TECNICI - Disponibile il calendario delle verifiche per l'anno 2024**

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha **approvato e pubblicato il calendario delle verifiche per i responsabili tecnici che si terranno nel corso del 2024.**

Le verifiche complessivamente previste a livello nazionale per il prossimo anno, tra **sessioni ordinarie e sessioni straordinarie** - ex deliberazioni n. 3/2023 e n. 6/2023 dell'Albo gestori ambientali - **sono più di ottanta.**

Le sessioni straordinarie si terranno:

- A **gennaio**, il 10 in Sardegna, il 25 Treno e Liguria;
- A **febbraio**, il 5 in Basilicata, l'8 in Abruzzo e il 21 ancora in Liguria;
- A **marzo**, il 13 in Veneto, il 14 in Sicilia e Puglia, il 20 in Liguria e il 22 a Trento;
- Ad **aprile**, il 5 in Abruzzo, l'8 in Umbria con numero chiuso a 70, l'11 in Sicilia ed in Liguria.

Le **sessioni ordinarie** si terranno, invece, dal 13 febbraio 2024 (Campania - Calabria) al 10 dicembre 2024 (Lombardia ed Emilia-Romagna).

Ricordiamo che il **Responsabile Tecnico dei rifiuti** è la figura tecnica necessaria per essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le aziende che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, comprese quelle che svolgono attività di bonifica.

L'articolo 13 del D.M. n. 120 del 3 giugno 2014, prevede che la formazione del responsabile tecnico deve essere attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette verifiche.

LINK:

[Per consultare l'elenco, cliccare QUI.](#)

## **23. AGEVOLAZIONI E BONUS 2024 legati all'ISEE**

**I cittadini con un ISEE** (Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare) **basso potranno accedere a diversi bonus e agevolazioni nel 2024.**

L'ISEE lo strumento che fotografa la situazione economica delle famiglie, prendendo in considerazione tutte le entrate dei componenti del nucleo familiare e la composizione della famiglia stessa.

**Ricordiamo, a tale proposito, che dal 1° gennaio 2024** sono entrate in vigore alcune novità – introdotte con il D.M. n. 407 del 12 dicembre 2023 - riguardanti il modello di **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, ovvero lo strumento utile per il **calcolo dell'ISEE del nucleo familiare.**

Con le novità apportate alla DSU, ci saranno novità anche per l'ISEE, poiché sarà modificata la modalità di calcolo.

Diciamo subito che **più l'ISEE è basso e maggiore sarà la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni e bonus**, per poter aiutare i nuclei familiari in difficoltà.

Ne elenchiamo sei.

### **1) Bollette luce**

L'articolo 1, comma 14, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) dispone il riconoscimento, **solo per i primo tre mesi del 2024**, di un contributo straordinario **ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico**, con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. n. 56/2023.

Il valore del bonus sociale elettrico, **riconosciuto direttamente in bolletta grazie ad una riduzione del costo dell'utenza** è legato al numero dei componenti il nucleo familiare, quest'ultimo rilevante ai fini ISEE.

Sono interessati dalla misura in argomento i nuclei familiari, in alternativa:

- Con ISEE non superiore a 9.530,00 euro; oppure



- Con almeno quattro figli a carico e un ISEE non superiore a 30.000,00 euro; oppure
- Titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Le famiglie **con meno di quattro figli a carico** e un ISEE inferiore a 9.530,00 euro riceveranno l'intero importo del bonus (100%), mentre quelle con ISEE compreso tra 9.530,00 e 15.000,00 euro beneficeranno del bonus sociale ARERA in misura ridotta pari all'80%.

## 2) Carta acquisti ordinaria

Resta confermata anche nel 2024 la possibilità di richiedere la carta acquisti, agevolazione introdotta con il fine di supportare le **famiglie con figli fino ai 3 anni di età e i cittadini di età pari o superiore a 65 anni titolari di redditi bassi**.

Il contributo spettante sarà pari a **80 euro ogni due mesi** e potrà essere utilizzato per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce, presso gli uffici postali.

Le condizioni d'accesso sono così stabilite:

- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 8.052,75;
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 8.052,75;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell'indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.737,00.

## 3) Carta Dedicata a te

La Carta **Dedicata a Te** è la carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un **contributo «una tantum» di 382,50 euro**.

Il contributo è destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità. .

I destinatari del beneficio economico aggiuntivo sono i nuclei familiari, composti da almeno tre persone, in possesso di un ISEE **non superiore ai 15.000,00 euro**, inclusi negli elenchi elaborati da INPS e trasmessi a Poste Italiane S.p.A.

I componenti del nucleo familiare attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) euro e non essere titolari di altri sostegni, come l'Assegno di Inclusione.

## 4) Assegno di Inclusione e supporto per la formazione e il lavoro

**L'Assegno di Inclusione (ADI)**, insieme al **Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)**, sono le due nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.

Mentre il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) ha avuto avvio il 1° settembre 2023, l'Assegno di Inclusione (ADI), ha avuto avvio a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'ADI è riconosciuto ai nuclei familiari **con un ISEE non superiore a 9.360,00 euro**.

Inoltre, il contributo viene riservato solo alle famiglie definite "fragili", ovvero quelle in cui è presente almeno un minore, un disabile o un componente con più di 60 anni.

Il SFL è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

- di età compresa tra i 18 e i 59 anni;
- in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici, **con ISEE non superiore a 6.000,00 euro**.

## 5) Bonus psicologo

Per il 2024, sono stati aumentati i fondi per il **Bonus psicologo** di 8 milioni di euro.

Per poterne usufruire, occorrerà avere la residenza in Italia e avere un **ISEE non superiore ai 50.000,00 euro**.

L'importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato in un massimo di:

- 1.500,00 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000,00 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
- 1.000,00 euro per redditi con ISEE compreso tra 15.000,00 e 30.000,00 euro (fino a 50 euro per ogni seduta);

- 500,00 euro per redditi con ISEE superiore a 30.000,00 ma inferiore a 50.000,00 (fino a 50 euro per ogni seduta).

## 6) Bonus asili nido

L'articolo 1, comma 177, lett. b), della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha previsto **un sostegno di 3.600,00 euro** a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano **un ISEE fino a 40.000 euro**.

Il bonus asili nido è una misura fissa, che da ormai diversi anni supporta le famiglie italiane nel sostenere le spese per la frequenza dei propri figli presso **asili nido pubblici o privati** o per un servizio domiciliare di **babysitter** qualora il bambino non possa frequentare il nido per gravi patologie.

**Dal 2024 arriva l'ulteriore contributo per i secondi figli**, infatti, la manovra di bilancio ha stabilito che **il bonus nido sia più alto se:**

- L'ISEE del nucleo familiare è inferiore a 40 mila euro;
- Il bambino nasce nel 2024;
- Nel nucleo è presente almeno un altro figlio che non abbia ancora compiuto 10 anni.

Grazie alla manovra quindi gli attuali importi del bonus asilo nido aumenteranno di 2.100 euro e, a seconda dello scaglione di reddito ISEE di appartenenza porterà il bonus complessivo a:

Valore massimo ISEE	Bonus annuo 2023	Bonus annuo 2024
Fino a 25.000,00 euro	<b>3.000,00 euro</b>	<b>3.600,00 euro</b>
Da 25.000,00 a 40.000,00 euro	<b>2.500,00 euro</b>	<b>3.100,00 euro</b>
Oltre 40.000,00 euro	<b>1.500,00 euro</b>	<b>1.500,00 euro</b>

## **24. CALCOLO ISEE - Esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato**

L'INPS, con il **messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024**, ricorda che la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 183, ha previsto **l'esclusione dal calcolo dell'ISEE**, fino a un valore complessivo di 50.000,00 euro, dei titoli di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) (BOT, BTP, CTS, ecc.) e dei **prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato** (i prodotti di raccolta del risparmio postale).

Tuttavia - precisa l'INPS - affinché tale norma entri in vigore **è necessario che prima venga modificato il regolamento recante la disciplina dell'ISEE approvato con il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013**.

Nelle more delle modifiche al citato regolamento, **resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare**, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 **permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari** declinati all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Link:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 165/2023, cliccare QUI.](#)

## **25. EDITORIA - CONTRIBUTI 2023 - Domande fino al prossimo 31 gennaio**

Con un comunicato del 28 dicembre scorso, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso noto che dal 2 gennaio 2024 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2023 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.

Le istanze potranno essere presentate fino al 31 gennaio.

La domanda e i documenti richiesti per l'eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura *online* accessibile **dalle ore 8:00 del 2 gennaio 2024 alle ore 24:00 del 31 gennaio 2024**, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.

Le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l'accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

Le altre imprese possono richiedere, da subito e **fino al giorno precedente la chiusura della piattaforma**, le credenziali di accesso, inviando il [modulo di richiesta](#), debitamente compilato, alla seguente PEC: [die.contributidiretti@pec.governo.it](mailto:die.contributidiretti@pec.governo.it).

A seguito della richiesta, l'Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l'indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.

Possono usufruire del contributo, a patto che svolgano unicamente attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

- le cooperative giornalistiche;
- le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016;
- gli enti senza fini di lucro o le case editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- le imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

Il contributo è volto a sostenere:

- a) l'**attività editoriale di quotidiani e periodici** in osservanza del principio del pluralismo dell'informazione, con particolare riguardo alle voci informative radicate nelle realtà locali e con una visione rivolta all'evoluzione del mercato editoriale verso il digitale;
- b) le **imprese editrici di quotidiani italiani diffusi all'estero** che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane al fine di tutelare e diffondere l'informazione italiana all'estero.

I requisiti di accesso sono disciplinati dal **decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, cliccare QUI.](#)

## **26. BONUS PUBBLICITA' - Invio della dichiarazione sostitutiva entro il prossimo 9 febbraio**

**Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024**, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che nel 2023 hanno prenotato il bonus pubblicità, devono trasmettere **la dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettivamente effettuati.

Si ricorda che l'articolo 25-bis del D.L. n. 17/2022 (c.d. "*Decreto Energia*"), convertito dalla L. n. 34/2022, ha modificato la disciplina del **bonus pubblicità** introdotto dalla norma originaria (articolo 57-bis, D.L. n. 50/2017), ritornando all'approccio incrementale delle spese, escludendo dall'agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Dal 2023, in sintesi, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso il **credito d'imposta nella misura unica del 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, **esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line**.

Il bonus non è più concesso per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

La dichiarazione deve essere presentata al **Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, con le seguenti **modalità**:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.

La procedura è disponibile nella sezione dell'**area riservata dell'Agenzia delle entrate** "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei

Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Il **soggetto incaricato** è tenuto:

- a conservare l'originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d'identità dello stesso;
- a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Se l'**ammontare** complessivo del credito d'imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000,00 euro, il **soggetto beneficiario** è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52 della L. n. 190/2'12 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

## **27. BONUS MOBILI - Con nuove regole dal 2024**

Il **bonus mobili** è in vigore anche nel **2024**, ma con delle nuove regole.

L'importo dello sconto fiscale a partire dal 1° gennaio 2024 dovrà essere calcolato su un **limite massimo di spesa fissato a 5.000 euro**.

Si tratta, quindi, di un **percorso di progressiva riduzione** quello previsto per la detrazione del 50 per cento riconosciuta in caso di acquisto di arredi ed elettrodomestici, che resta in vigore ma in versione ristretta, in assenza di modifiche in Legge di Bilancio 2024.

Nel 2021 era di 16.000,00 euro; nel 2022 di 10.000,00 euro; nel 2023 di 8.000,00 euro; nel 2024 di 5.000 euro.

Potranno fruire del **bonus mobili** i contribuenti che effettuano **lavori di ristrutturazione edilizia** e che acquistano - mobili e grandi elettrodomestici di **classe non inferiore alla classe:**

- **A per i forni,**

- **E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,**

- **F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.**

La **detrazione del 50 per cento** è riconosciuta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto a fruire del bonus per arredi e grandi elettrodomestici siano **iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto**.

Quindi, ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione del 50 per cento per il 2024 è necessario che i **lavori di ristrutturazioni siano iniziati dal 1° gennaio 2023**.

Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2024 e riferiti a lavori realizzati nel 2023, o iniziati nel 2023 e proseguiti nel 2024, la detrazione deve essere calcolata **su un importo complessivo non superiore a 5.000,00 euro**, al netto delle spese sostenute nel 2023 per le quali si è già fruito dell'agevolazione.

Resta confermata la regola generale che prevede la possibilità di accesso alla detrazione fiscale del 50 per cento esclusivamente in caso di esecuzione di **lavori di ristrutturazione edilizia**, quali:

- **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti** (tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni non danno diritto al bonus);
- **ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi**, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- **restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia**, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia **su parti comuni del condominio**.

**Per gli appartamenti privati il bonus non spetta in ipotesi di manutenzione ordinaria**, quale tinteggiatura di pareti e soffitti o sostituzione di pavimenti o sostituzione di sanitari o rifacimento di intonaci interni.

Per poter accedere al bonus mobili è necessario che le spese sostenute vengano pagate con **mezzi tracciabili**, ossia **bonifico, carta di debito o credito**, mentre non è possibile fruire della detrazione in caso di versamento del corrispettivo mediante assegni o contanti.

Se il pagamento è disposto con **bonifico bancario o postale**, si deve utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 prevede, a decorrere dal 1° marzo, l'[aumento dall'8 all'11 per cento della ritenuta](#) applicata sui bonifici per l'accesso ai bonus edilizi.

Così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si può accedere al bonus mobili anche in caso di **finanziamento a rate**, a condizione però che la società finanziatrice paghi il corrispettivo con le stesse modalità previste per il beneficiario della detrazione e che, contestualmente, il contribuente abbia una copia della ricevuta di pagamento rilasciato dalla finanziaria.

Anche ai fini della detrazione del 50 per cento per mobili ed elettrodomestici è necessaria la **comunicazione ENEA**.

Il nuovo obbligo è stato introdotto a partire dal 2018 e l'ENEA ha creato una [pagina dedicata ai Bonus Casa](#) nel quale inviare le comunicazioni entro 90 giorni dal termine dei lavori o degli acquisti.

L'adempimento è necessario in caso di acquisto di elettrodomestici, quali forni, frigoriferi, lavatrici, piani cottura elettrici, lavasciuga o lavatrici ma, a differenza di quanto previsto per l'ecobonus, la **mancata o tardiva trasmissione** non implica la perdita del diritto alle detrazioni ([risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019](#)).

Un elenco degli acquisti di ammessi è stato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nella **guida dedicata al bonus mobili**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla Guida dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

## **28. BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE - APERTURA SESSIONE 2023 - Attiva la piattaforma per la presentazione delle richieste di credito d'imposta fino al prossimo 15 aprile**

Il Ministero della cultura, Direzione generale Cinema e Audiovisivo, con un comunicato pubblicato il 9 gennaio scorso, ha reso noto che - **dalle ore 12:00 del 10 gennaio 2024 e fino alle 23:59 del 15 aprile 2024** - è attiva la piattaforma DGCOL per la presentazione delle richieste di credito d'imposta, sessione 2023, per gli investimenti in sale cinematografiche, ai sensi del Capo III del D.M. 2 aprile 2021, recante "*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*".

Nel dettaglio, si tratta dei *tax credit* previsti:

1. per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di quelle chiuse o dismesse o ristrutturazione di sale esistenti tramite aumento del numero degli schermi (**codice settore TCS**), e
2. per l'adeguamento strutturale e rinnovo degli impianti (**codice settore TCASRI**),  
**di 25 milioni di euro**

La richiesta può essere effettuata **con riferimento a lavori effettuati a partire dal 1° ottobre 2021 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2023**, per i quali non sia stata già presentata domanda di credito d'imposta con riferimento agli stessi interventi.

L'avviso specifica che **la piattaforma sarà disattivata** e le domande, quindi, non potranno essere più presentate, dal momento in cui l'ammontare complessivo delle richieste raggiungerà il tetto delle risorse disponibili per ciascun credito d'imposta.

LINK:

[Per accedere al comunicato della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma DGCOL, cliccare QUI.](#)

## **29. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Dalla Commissione europea "Domande e risposte"**

*Perché è necessario regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale?*

*Quali saranno i rischi affrontati dalle nuove regole sull'IA?*

*A chi si applica la legge sull'IA?*

*Quali sono le categorie di rischio?*

Sono queste alcune delle domande a cui risponde un documento della Commissione europea, pubblicato il 14 dicembre scorso, dal titolo "**Domande e risposte**" sulle potenzialità e sui rischi dell'intelligenza artificiale (IA).

L'adozione dei sistemi di I.A. ha un **forte potenziale in termini di benefici per la società**, crescita economica e rafforzamento dell'innovazione dell'UE e della sua competitività a livello mondiale.

In determinati casi le caratteristiche specifiche di alcuni sistemi di I.A. possono tuttavia creare **nuovi rischi** per quanto riguarda la sicurezza degli utenti e i diritti fondamentali.

Alcuni potenti modelli di I.A. il cui utilizzo è molto diffuso potrebbero persino comportare **rischi sistemici**.

Di fronte al rapido sviluppo tecnologico dell'I.A., l'Unione europea ha deciso di agire in modo unitario per sfruttare queste opportunità.

La legge dell'Unione europea sull'I.A. è **la prima legge completa in materia di I.A. al mondo** e mira ad affrontare i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.

LINK:

[Per accedere al documento "Domande e risposte", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'approccio europea all'intelligenza artificiale, cliccare QUI.](#)

## **30. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Pubblicato l'avviso per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di intervento per l'anno 2024**

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero**.

**Fino alle ore 14:00 del 15 febbraio 2024 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all'estero.**

In particolare:

- 51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.023 progetti, afferenti a **328 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia** ([Allegato 1](#));
- 1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a **30 programmi di intervento, da realizzarsi all'estero** ([Allegato 2](#));

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.



Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in euro 507,30 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso l'apposita [piattaforma Domanda on line \(DOL\)](#).

Per il secondo anno consecutivo rientra tra i programmi ammessi anche quello dedicato alla **campagna Io non rischio**, promosso da ANPAS in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e Fondazione CIMA.

Gli interessati a "**Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile 2**", potranno dunque scegliere tra uno dei tre progetti afferenti, tutti della durata di 12 mesi, sulla base delle sedi di svolgimento e dei temi trattati.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla consultazione del Bando, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul nuovo programma dedicato a Io non rischio dal sito del Dipartimento della protezione civile, cliccare QUI.](#)

### **31. PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - Approvate le disposizioni per la partecipazione da parte dei beneficiari ADI e SFL**

E' disponibile, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il testo del **decreto n. 156 del 15 dicembre 2023**, con il quale vengono **approvate le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)**, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis del D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla L. n. 85 del 2023.

I percorsi personalizzati previsti dalle due misure, infatti, possono includere l'impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), messi a disposizione dai Comuni o da altri enti a tale fine convenzionati con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Il Decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza e tutte le disposizioni di dettaglio contenute nell'Allegato 1.

LINK:

[Per accedere al comunicato e consultare il testo del decreto e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

### **32. ENTI FILANTROPICI - Esenti da IRES sui redditi immobiliari**

Gli Enti Filantropici, rientranti tra gli enti del Terzo settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS), *«sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale»* (art. 37, comma 1).

*«Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi»* (art. 38, comma 1).

In base a tale disposizione, l'Ente Filantropico **non svolgerebbe in via specifica alcuna delle «attività di interesse generale» di cui all'articolo 5 del CTS ma esercita, «gratuitamente», «un'attività che le ricomprende tutte, sostenendo dette attività e anche enti che le perseguono».**

La disposizione contenuta nel richiamato articolo 37, secondo cui gli Enti Filantropici svolgono un'attività erogativa di «denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale», non introduce un'ulteriore tipologia di attività di interesse generale rispetto a quelle elencate nell'articolo 5, comma 1, del Codice, essendo l'oggetto sociale tipico dell'ente filantropico rinvenibile nella lettera u) del citato articolo 5, comma 1, per cui **costituisce attività di interesse generale** l'«erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo».

Più precisamente, la previsione relativa all'erogazione di «servizi di investimento», contenuta all'articolo 37, rappresenta una specificazione di quella generale prevista alla lettera u) dell'articolo 5, comma 1

Ciò posto con riferimento al descritto quadro giuridico ed operativo, della realtà degli Enti Filantropici, un'Associazione ha posto i due seguenti quesiti:

1. se l'attività di filantropia realizzata attraverso l'«erogazione di denaro, beni e servizi di investimento» (cd. "filantropia strategia"), in quanto attività istituzionale ai sensi del predetto articolo 37 del CTS, si **qualifichi quale attività non commerciale ai fini fiscali**;
2. se l'articolo 84, comma 2-bis, del CTS, si applichi anche ai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso la quale l'Ente Filantropico si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire.

A questi quesiti ha risposto l'Agenzia delle entrate con la **Risoluzione n. 75/E del 21 dicembre 2023**.

In relazione a specifiche norme fiscali del CTS applicabili solo a determinate categorie di ETS, l'articolo 84, nella versione in vigore a seguito delle **modifiche operate dall'articolo 26**, comma 1, lettera d), del decreto legge del 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, prevede:

- al **comma 2**, che «**I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società**»;

- al **comma 2 bis**, che «**La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici**»

Tale disposizione è applicabile in via transitoria **fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di Volontariato (ODV)** iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel RUNTS, nella sezione a loro dedicata, ai sensi dell'articolo 54 del CTS e dell'articolo 30 del decreto ministeriale del 15 settembre 2020, n. 106.

Tale agevolazione - a decorrere dal 20 agosto 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto i commi 2 e 2-bis) - **è stata estesa anche agli Enti Filantropici**, ad opera del citato articolo 26 del decreto Semplificazioni.

Considerato che il comma 2-bis non introduce una nuova agevolazione, ma **estende agli Enti Filantropici** quella disposta dal precedente comma 2, si ritiene che anche per gli ETS iscritti al RUNTS con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l'esenzione disposta dall'articolo 84, comma 2.

Con riguardo alla specifica disposizione di cui all'articolo 84, comma 2, del CTS, applicabile, come chiarito, a tutti gli Enti Filantropici che si iscrivono al RUNTS, si osserva che la modifica introdotta alla norma agevolativa citata dal decreto Semplificazioni ha riguardato, in particolare, la riformulazione del testo originario.

Tale riformulazione ha inteso rendere esplicito nel testo della previsione agevolativa che **devono essere considerati esenti da IRES i redditi che le OdV, e quindi anche gli Enti Filantropici**, in forza del rinvio operato dal comma 2-bis dell'articolo 84, traggono dagli immobili, **a condizione che detti redditi vengano destinati allo svolgimento di attività non commerciali**.

Al riguardo, si ritiene che **rientrano nell'esenzione i redditi derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione**, a condizione che non siano inseriti in un "contesto produttivo" ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa.

Si ritiene, infatti, che non possano rientrare nel campo di applicazione della disposizione agevolativa in esame i redditi derivanti da una gestione del patrimonio immobiliare effettuata in forma di impresa.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 75/E/2023, cliccare QUI.](#)

### **33. CANONE RAI 2024 - RIDOTTO A 70 EURO - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sulle modalità di pagamento**

Pronti gli importi del canone Tv dovuto per quest'anno, modificati in conseguenza della riduzione, per l'anno 2024, **da 90 a 70 euro** per l'abbonamento a uso privato stabilita dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 19, legge n. 213/2023).

Con la **risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2024**, l'Agenzia delle entrate comunica gli importi dovuti per l'anno 2024 per chi sceglie il pagamento annuale, semestrale o trimestrale, ma anche per le altre casistiche che possono presentarsi.

Nulla cambia dal punto di vista pratico per i cittadini per i quali l'addebito del canone avviene direttamente nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che hanno scelto di addebitare il canone sulla pensione, che si vedranno semplicemente trattenere un importo inferiore dall'impresa elettrica o dall'ente previdenziale.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l'inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l'intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI).

Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

La risoluzione riporta, in particolare, **cinque tabelle**, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella [circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016](#), che resta il testo di riferimento per quanto non interessato dalla modifica normativa.

La **tabella 1** indica l'importo del canone complessivo per il **rinnovo** degli abbonamenti, distinto per pagamento annuale, semestrale e trimestrale.

La **tabella 2** riporta invece l'importo del canone per i **nuovi abbonamenti** a uso privato.

La **tabella 3** riporta l'importo delle rate che saranno addebitate ai titolari di utenza elettrica residenziale per le **utenze già attive al 1° gennaio 2024**, ossia 7 euro per 10 rate.

La **tabella 4** riporta invece le rate di addebito **per le nuove attivazioni** che avverranno nel corso del 2024, in funzione del mese di attivazione.

A questo proposito, la risoluzione ricorda che l'obbligo di pagamento decorre *"dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre"* (articolo 4 del Regio decreto-legge n. 246/1938) e che la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge n. 246/1938).

Infine, la **tabella 5** riporta l'importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell'ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre del 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 1/E/2024, cliccare QUI.](#)

### **34. CGIA MESTRE - TROPPE LEGGI E SCRITTE MALE - In Italia dieci volte di più rispetto ad altri paesi**

Si stima che in Italia vi siano circa 160 mila norme, di cui poco più di 71 mila approvate a livello nazionale e le rimanenti 89 mila promulgate dalle Regioni e dagli Enti locali.

Un groviglio legislativo che è 10 volte superiore al numero complessivo, pari a 15.500, di provvedimenti di legge presenti in Francia (7.000), in Germania (5.500) e nel Regno Unito (3.000).

A segnalarlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre.

L'eccessiva proliferazione del numero delle leggi presenti in Italia è in larga parte ascrivibile a due fattori:

- alla **mancata soppressione di leggi concorrenti**, una volta che una nuova norma viene approvata definitivamente;
- al sempre più **massiccio ricorso ai decreti legge** che, per la loro natura, richiedono l'approvazione di ulteriori provvedimenti (decreti attuativi).

A tale proposito basta ricordare che l'attuale esecutivo Meloni ha deliberato 43 decreti legge in poco più di un anno; di cui 3 solamente nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri del 28 dicembre scorso.

Questa sovrapproduzione normativa ha **ingessato il funzionamento della Pubblica Amministrazione (PA)** con ricadute pesantissime soprattutto per gli imprenditori di piccole dimensioni. Di fronte a questo dedalo normativo il peso della burocrazia e i ritardi decisionali in capo agli uffici pubblici hanno reso la nostra P.A. tra le meno efficienti d'Europa.

L'inefficienza della PA ha un impatto economico negativo maggiore per le piccole imprese piuttosto che per le grandi, ostacolando, in particolar modo, gli investimenti.

Le soluzioni? **Stop al burocratese e all'abuso d'ufficio.**

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla new dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, cliccare QUI.](#)

## **35. CGIA MESTRE - LE BRICIOLE DEI GIGANTI DEL WEB**

**Nel 2022 le 25 principali Web company presenti in Italia hanno versato solo 162 milioni di imposte sul reddito al nostro Erario.**

Non solo. Tra il 2014 e il 2022 queste 25 multinazionali presenti in Italia hanno eluso le Amministrazioni finanziarie dei paesi in cui esercitano l'attività per 99,7 miliardi di euro: di cui 49 tra il 2014 e il 2018 e 50,7 tra il 2019 e il 2022.

**A denunciarlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre** che ha recuperato i dati riportati nei comunicati stampa pubblicati negli anni dall'[Area Studi di Mediobanca](#).

Tutto questo è avvenuto grazie al fatto che una parte importante degli utili ante imposte realizzati da questi giganti digitali è stata "trasferita" nei Paesi a fiscalità agevolata, garantendo a questi grandi gruppi risparmi fiscali miliardari.

Un comportamento alquanto discutibile che, teniamo a precisare, è imputabile alla condotta di sole 25 WebSoft presenti anche nel nostro Paese.

Fenomeno, quello dell'elusione praticata da questi big, che in Italia non siamo in grado di dimensionare, ma sappiamo certamente che presenta volumi importanti.

Ovviamente è sempre sbagliato generalizzare, tuttavia se teniamo conto che in Italia il numero totale delle imprese controllate dalle multinazionali straniere è pari a 17.641, è probabile che anche molte di queste ricorrano con una certa frequenza a questa pratica fiscale molto discutibile.

Va comunque sottolineato che, a differenza dell'evasione fiscale, l'elusione, in linea di massima, non è sanzionata penalmente dal nostro ordinamento giuridico, ma solo amministrativamente.

Ricordiamo che, con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, del [D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#), che ha recepito la [direttiva \(UE\) n. 2022/2523](#), verrà garantito un livello impositivo minimo di tassazione dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese.

Dal primo gennaio 2024, è, infatti, in vigore la Global minimum tax, una nuova imposta minima del 15% applicabile a tutte le multinazionali con un fatturato annuo di almeno 750 milioni di dollari.

Ma nonostante questo provvedimento abbia riscosso un grande consenso sia tra l'opinione pubblica che tra gli addetti ai lavori, secondo l'ufficio studi CGIA gli effetti per le casse del nostro fisco rischiano di essere insignificanti.

Segnaliamo, infine, che l'**Area Studi Mediobanca** ha presentato, il 14 dicembre scorso, l'indagine annuale sui maggiori gruppi mondiali Software & Web.

Lo studio analizza i dati dei primi nove mesi 2023 e del triennio 2019-2022 delle **25 maggiori WebSoft internazionali per ricavi**, di cui 11 hanno sede negli Stati Uniti, dieci in Cina, due in Germania e una ciascuno in Giappone e Corea del Sud.

Viene fornito, inoltre, un approfondimento sulle relative filiali italiane: conti economici, occupazione e imposte.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla new dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione del documento dell'Area Studi Mediobanca, cliccare QUI.](#)

### **36. PREMIO IMPRESA AMBIENTE - Proroga delle candidature al 15 gennaio 2024**

Unioncamere comunica che ci sarà tempo **fino al 15 gennaio 2024** per partecipare all'**XI edizione del Premio Impresa Ambiente**, il riconoscimento nazionale dedicato alle imprese e agli enti che si occupano di innovazione di prodotti, sistemi, processi, partenariati e tecnologie in ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

**"Premio Impresa Ambiente"** è il più alto riconoscimento italiano per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano dato un contributo innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale, nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'**Agenda 2030 delle Nazioni Unite**.

Promosso dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo insieme ad Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e SSV (Stazione Sperimentale del Vetro), il riconoscimento, rivolto a tutte le imprese regolarmente iscritte presso la propria Camera di commercio territoriale di riferimento, da quest'anno è aperto anche alle aziende estere fondate da soggetti di nazionalità italiana ed iscritte alle Camere di commercio socie di Assocamerestero.

La decisione di proroga dei termini di iscrizione è stata presa dalla Camera di commercio di Venezia Rovigo, d'intesa con Unioncamere, per agevolare le imprese che, in questo periodo, sono alle prese con gli adempimenti burocratico-amministrativi di fine anno, pertanto la candidatura va presentata **entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2024** compilando l'apposito form all'interno del sito dedicato.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per presentare la propria candidatura, cliccare QUI.](#)

### **37. AgID - Continuano gli appuntamenti formativi sull'accessibilità - Online il calendario con le nuove date**

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) comunica che **continua la formazione sull'accessibilità dei servizi pubblici digitali, realizzata nell'ambito della misura PNRR 1.4.2 "Citizen inclusion"**.

Il percorso formativo, fruibile a distanza tramite **aule virtuali** da tutti i **dipendenti pubblici e privati**, si articola in tre diversi livelli - **base, intermedio e avanzato** - con moduli pensati per chi si avvicina per la prima volta al tema dell'accessibilità e per chi invece desidera approfondirne gli aspetti normativi, manageriali e tecnici.

L'obiettivo è quello di promuovere una cultura diffusa sull'accessibilità digitale e sviluppare le competenze necessarie per realizzare servizi digitali fruibili da tutti.

Ciascuna lezione ha una **durata complessiva di 4 ore**, di cui 2 ore dedicate all'esposizione dei **concetti teorici** e degli **strumenti applicativi**, corredate poi dalla condivisione di **un'esercitazione**

che i partecipanti potranno svolgere nell'aula virtuale, nelle restanti ulteriori 2 ore di lezione pratica, oppure offline autonomamente.

In questo caso, i partecipanti potranno inviare l'esercitazione svolta al docente e richiedere un eventuale confronto in slot dedicati comunicati dal docente nel corso della lezione.

Tutti coloro i quali avranno partecipato alle 2 ore di formazione teorica e svolto l'esercitazione riceveranno un **attestato di partecipazione** all'indirizzo e-mail utilizzato al momento dell'iscrizione.

LINK:

[Per accedere al calendario dei corsi e procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

### **38. REVISORI DEI CONTI ENTI LOCALI - Aggiornato l'elenco con efficacia dal 1° gennaio 2024**

Il Ministero dell'interno, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il [decreto direttoriale 21 dicembre 2023](#) con il quale viene **approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2024**, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario.

Dall'elenco allegato al presente decreto **saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.**

LINK:

[Per consultare l'elenco dei revisori dei conti al 1° gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

### **39. FRINGE BENEFIT - Nuove regole per il 2024**

La L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 16, prevede - **per il solo anno 2024** - l'innalzamento da 258,23 euro a **1.000 euro** della soglia di non imponibilità per l'assegnazione di **fringe benefit ai dipendenti**, con incremento a **2.000 euro** in presenza di figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati).

Sarà possibile rimborsare ai medesimi lavoratori anche le **spese delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

I "**fringe benefit**" (in italiano: "**benefici accessori**") rappresentano benefici accessori alla retribuzione monetaria che l'azienda riconosce ai propri lavoratori. Si tratta erogazioni in natura, sotto forma di beni, servizi o agevolazioni, che l'azienda offre per migliorare le condizioni lavorative dei propri dipendenti o per incentivarli alla produttività e per fidelizzarli.

Tra le forme più diffuse di benefit ricordiamo la concessione di **autovetture aziendali**, di un telefono **cellulare**, di **prestiti agevolati**, di soggiorni a prezzi agevolati in località turistiche, assicurazioni sulla vita, iscrizione a circoli culturali, acquisto di libri, abbonamenti a teatro o al cinema etc.

La disciplina dei fringe benefit è stata oggetto di numerosi interventi negli ultimi anni, finalizzati soprattutto ad **ampliare la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva**, allo scopo di far fronte alla crisi economica e sostenere il potere d'acquisto delle retribuzioni.

Le nuove disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, confermano - limitatamente al **solo periodo d'imposta 2024** - che nel valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti **rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

Per tali beni è prevista la **non concorrenza alla formazione del reddito** nei limiti citati e per il 2024 ad essi si aggiungono gli interessi sui mutui e le spese per l'affitto relativi alla prima casa.

Anche per il 2024, ai fini dell'applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto d'imposta una **dichiarazione** contenente il **codice fiscale dei figli a carico** (art. 1, comma 17, L. n. 213/2023).



#### **40. FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - Determinato il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP per l'anno 2024**

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è **determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio**, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS n. 139 del 23 novembre 2023 e fissata nella misura del 4,37% dei predetti premi.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto 28 dicembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.

Le imprese interessate sono tenute:

- a) **entro il 31 gennaio 2024**, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2024, determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e,
- b) **entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2024**, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 28 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

#### **41. IMPRESA SOCIALE - Non è fallibile**

Il carattere sociale di una determinata impresa costituisce una qualifica da cui deriva l'applicazione di una normativa speciale.

L'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 stabilisce che **le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.**

Da ciò ne deriverebbe che, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 112/2017, alle imprese sociali insolventi dovrebbe applicarsi la disciplina della **liquidazione coatta amministrativa**, restando, pertanto, **esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'articolo 2545-terdecies, primo comma, C.C.**

Senonché la seconda parte del medesimo comma 4 afferma che le norme previste dal summenzionato decreto legislativo si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi **"nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibil"**.

Il richiamo alla normativa specifica delle cooperative fa sorgere il dubbio se nei confronti delle cooperative sociali che abbiano la qualifica di impresa sociale debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2545-terdecies Codice civile o quella di cui al citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Se è vero, infatti, che **il fine mutualistico non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa**, atteso che l'art. 2545-terdecies c.c. ne prevede espressamente la fallibilità, la questione della sottoponibilità al fallimento della cooperativa sociale è oggi posta in discussione in ragione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 122 del 2017, che **anche per le imprese sociali aventi forma di cooperativa sembra imporre la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.**

Proprio il **richiamo alla normativa specifica delle cooperative** potrebbe, dunque, far sorgere il dubbio circa l'applicabilità alle cooperative sociali del già richiamato art. 2545-terdecies c.c..

Tuttavia, se si guarda al nuovo 'statuto' dell'impresa sociale, così come predisposto dal D.Lgs. n. 112/2017, si può ben comprendere che l'impresa sociale rappresenta un *tertium genus* che **non è né impresa "commerciale", né impresa "agricola", ma, appunto, "sociale"**, ossia impresa caratterizzata da **mutualità esterna**, ovvero a beneficio della collettività, e **sottoposta ad un regime speciale, che ne esclude la fallibilità**, in ragione del riconoscimento legislativo dell'idoneità dell'attività esercitata a soddisfare interessi di carattere generale.

Da tale considerazione discende, a parere del Tribunale di Siracusa ([Decreto n. 94/2020](#)), che per assoggettare un'impresa sociale a fallimento non ci si possa limitare a dimostrare l'astratto carattere

commerciale dell'attività svolta - posto che all'interno dell'elenco delle attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 **rientrano attività espressamente commerciali**, come ad esempio "lett. o): attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale" - bensì **debba dimostrarsi l'insussistenza dei requisiti per ritenere l'impresa di natura sociale, unico elemento che potrebbe consentire di escludere l'applicabilità dell'art. 14 citato.**

Pertanto, nel caso la società possieda tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 112/2017 al fine di considerarsi impresa sociale (tra cui, in particolare: *svolgimento di un'attività di cui all'art. 2 comma 1; assenza di scopo di lucro secondo quanto stabilito dall'art. 3; espressa indicazione della natura sociale nell'atto costitutivo e nella denominazione ai sensi degli artt. 5 e 6*), **la stessa non può ritenersi fallibile.**

L'impresa sociale viene definita dal più volte citato D.Lgs. n. 112 del 2017 come "**organizzazione privata**" costituita anche in forma societaria classica (e quindi non solo in società cooperativa ma anche in S.r.l. ed in S.p.a. ed in altro ente non personificato) che **esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale**, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

**Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:**

- a) le società costituite da un unico socio persona fisica,
- b) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, e
- c) gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Le **cooperative sociali e i loro consorzi**, di cui alla legge n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Le **cooperative sociali**, pertanto, **sono automaticamente imprese sociali**, a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione dell'ente, la cui applicazione a questi enti è infatti esclusa.

Alle imprese sociali si applicano inoltre, **in quanto compatibili**, le norme del D.Lgs. n. 117/2017 (codice del terzo settore) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

**In caso di insolvenza**, le imprese sociali sono **assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa**, con provvedimento - ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

## **42. FARINA DI INSETTI - Via libera anche dall'Italia - Pubblicati quattro decreti che recepiscono la normativa europea**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, **quattro decreti interministeriali** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero della salute, **tutti datati 6 aprile 2023**, con i quali si dà, in sostanza, il **via libera all'utilizzo della farina di insetti nei prodotti alimentari.**

Pertanto, anche in Italia, si potranno produrre, vendere e acquistare alimenti con farine prodotte con le quattro tipologie di insetti già autorizzati al consumo umano nel 2021 in Europa (in forma congelata, essiccata o in polvere).

Le **quattro tipologie di insetti** approvate sono le seguenti:

- Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere;
- Larva di Tenebrio molitor essiccata;
- Locusta migratoria, congelata, essiccata e in polvere;
- Larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore), congelate, in pasta, essiccate e in polvere.

L'autorizzazione alla commercializzazione è arrivata dall'**Unione Europea**, vincolando ogni Paese a rispettare la normativa europea.

La decisione dell'Unione Europea è arrivata in seguito al **regolamento comunitario sui "novel food" (nuovi alimenti)**, in vigore da gennaio 2018, che riconosce le quattro tipologie di insetti come nuovi alimenti e prodotti tradizionali, provenienti da Paesi terzi.

Si tratta del [Regolamento \(UE\) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015](#) relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.

L'Unione europea indica come "**novel food**" tutti quei prodotti o sostanze alimentare del quale non si registri l'uso *"in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, precisamente il 15 maggio 1997. In sintesi, quegli alimenti che non siano stati consumati regolarmente e in quantità rilevante all'interno di un Paese membro, almeno fino alla data indicata, ossia maggio del 1997"*.

Si tratta quindi, per semplificare ancora di più, di **prodotti che non fanno parte della tradizione culinaria europea** (o anche solamente dei singoli Stati) e la cui introduzione nel mercato alimentare è autorizzata dall'autorità europea, che li inserisce tra quelli che possono essere immessi in commercio dopo una procedura di verifica e autorizzazione, che vedremo in seguito.

In questa categoria confluiscono così tutta una serie di **prodotti, modalità di produzione e tecnologie** anche diversificati tra loro, tra cui:

- **Alimenti da nuove fonti;**
- **Nuove sostanze usate nei prodotti alimentari;**
- **Nuove modalità e tecnologie** per la produzione di alimenti.

Come spiegato dall'**EFSA** (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare), le farine di insetti potranno essere utilizzate per i seguenti alimenti:

- Pane;
- Barrette;
- Biscotti;
- Pasta;
- Prodotti da forno;
- Pizze;
- Pasta;
- Bevande, tipo birra;
- Minestre.

Nei quattro decreti del Ministero dell'Agricoltura, vengono dettate le **regole** riguardo l'utilizzo e l'etichettatura degli alimenti, peraltro già indicate dalla normativa europea.

In sintesi, le **confezioni** dovranno riportare:

- La tipologia di insetto presente;
- Le quantità utilizzate (fino ad un massimo del 10%);
- Il Paese di origine della farina (per ora sono autorizzati solo i prodotti provenienti da Francia, Olanda e Vietnam);
- Informazioni relative ai rischi legati alle reazioni allergiche.

L'unica differenza tra il regolamento italiano e quello europeo è che in Italia i prodotti **devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica**.

Una decisione che ha già fatto discutere, perché potrebbe portare ad una discriminazione nella vendita.

LINK:

[Per consultare il testo dei quattro decreti interministeriali, cliccare QUI.](#)

### **43. BANCA D'ITALIA - Conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie italiane**

La Banca d'Italia pubblica per la prima volta **le statistiche sperimentali trimestrali sui conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie italiane** (*Distributional Wealth Accounts - DWA*), in contemporanea con l'uscita dei dati sull'area dell'euro prodotti dalla Banca Centrale Europea.

Le statistiche sui conti distributivi offrono informazioni sulla **distribuzione della ricchezza delle famiglie italiane** e sono compilate dalla Banca d'Italia utilizzando una metodologia concordata a livello europeo che si basa su ipotesi largamente impiegate nella letteratura scientifica. La nuova pubblicazione avrà frequenza trimestrale e verrà rilasciata circa cinque mesi dopo la chiusura del trimestre di riferimento.

Il lavoro illustra le statistiche dei conti distributivi sulla ricchezza delle famiglie compilati dalla BCE e da alcune banche nazionali dell'Eurosistema, tra cui la Banca d'Italia, presentando le fonti, la metodologia di compilazione e alcune prime evidenze descrittive per l'Italia, anche nel confronto internazionale.

Le nuove statistiche quantificano l'eterogeneità della composizione del portafoglio delle famiglie italiane, che è rappresentato principalmente da **abitazioni e depositi** per quelle meno abbienti ed è maggiormente diversificato per quelle più ricche (con un peso significativo di azioni e di attività non finanziarie non residenziali).

Il cinque per cento delle famiglie italiane più abbienti possiede circa il 46 per cento della ricchezza netta totale.

La concentrazione della ricchezza netta è aumentata tra il 2010 e il 2016, per poi mantenersi pressoché stabile; la dinamica più recente, caratterizzata da una lieve crescita nel 2021 e da una riduzione nel 2022, sembra riflettere principalmente l'andamento dei prezzi delle attività finanziarie detenute dalle famiglie appartenenti al decile più ricco.

La concentrazione della ricchezza è inferiore a quella media dell'area dell'euro in Italia e in Francia ed è maggiore in Germania.

LINK

[Per accedere alla pubblicazione della Banca d'Italia, cliccare QUI.](#)

#### **44. CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE - Aumentati i tassi d'interesse**

L'INPS, con il messaggio n. 92 del 9 gennaio 2024, provvede ad aggiornare i tassi d'interesse da applicare alle operazioni di cessioni del quinto per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024.

I tassi variano in misura direttamente proporzionale all'età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei tassi usurari.

In particolare:

- fino a 15.000,00 euro il tasso medio è pari a **13,68**;
- oltre i 15.000,00 euro il tasso medio è pari a **9,77**.

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i **prestiti** estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati sono determinati come segue:

- **fino a 59 anni:** 9,92% per importi fino a 15.000,00 euro - 7,94 per importi superiori a 15.000,00 euro;
- **da 60 a 64 anni:** 10,72 % per importi fino a 15.000,00 euro - 8,74 per importi superiori a 15.000,00 euro;
- **da 65 a 69 anni:** 11,52% per importi fino a 15.000,00 euro - 9,54 per importi superiori a 15.000,00 euro;
- da 70 a 74 anni: 12,22% per importi fino a 15.000,00 euro - 10,24 per importi superiori a 15.000,00 euro;
- **da 75 a 79 anni:** 13,02% per importi fino a 15.000,00 euro - 11,04 per importi superiori a 15.000,00 euro.
- **Maggiore di 79 anni:** 21,10% per importi fino a 15.000,00 euro - 16,2125 per importi superiori a 15.000,00 euro.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 92/2024, cliccare QUI.](#)

## **45. AGCOM - In arrivo le linee guida per gli influencer assimilati ai fornitori di servizi audiovisivi - Basta pubblicità occulta**

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nella riunione del 10 Gennaio scorso, a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata (disposta con [delibera n. 178/23/CONS del 13 luglio 2023](#)), ha **approvato all'unanimità le Linee guida** che, in pratica, **assimilano i cosiddetti "influencer" ai fornitori di servizi media audiovisivi**.

Di conseguenza, anche queste figure verranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico dei servizi media audiovisivi (TUSMA), approvato con [D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208](#).

Il testo delle linee guida approvate non è ancora stato pubblicato, ma ne sono stati annunciati i principi generali.

Stando a quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'AGCOM, l'autorità ha deciso di intervenire, fissando regole e paletti, *"vista la crescente rilevanza e diffusione dell'attività degli influencer"*, definiti come *"soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi"*, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media.

Queste linee guida costituiscono un primo importante passo definendo un insieme di norme indirizzate ai soggetti operanti in Italia:

- che raggiungono, tra l'altro, **"almeno un milione di follower"** sulle varie piattaforme o social media su cui operano,
- che hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio **pari o superiore al 2%** (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati).

Le previsioni riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti.

Per chi contravviene a queste regole sono previste sanzioni:

- **da 10mila a 250mila euro** relativamente alla trasparenza pubblicitaria, e
- **da 30mila a 600mila euro** relativamente agli obblighi di tutela dei minori e di trasparenza societaria.

In caso di contenuti con inserimento di prodotti, inoltre, gli influencer (stimati circa 350mila in Italia con un giro d'affari finale ben sopra i 300 milioni di euro) sono tenuti a riportare una scritta che evidenzia la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile.

Insieme alle nuove linee guida l'AGCOM ha anche annunciato l'avvio di un «tavolo tecnico», cioè una sorta di commissione di esperti in materia, che avrà il compito di scrivere un codice di condotta specifico con le misure da applicare agli influencer con un seguito maggiore.

Il codice, prosegue la nota, *"sarà redatto nel rispetto dei principi che informano le Linee guida e prevederà sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer che dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili"*

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'AGCOM, cliccare QUI.](#)

## **Altre notizie in breve**

### **1) CONSAP - Determinato il contributo per l'anno 2024**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato **due decreti del 15 e del 28 dicembre 2023**, con cui si determina, per l'anno 2024, il **contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A.** -

Gestione autonoma, rispettivamente, del **Fondo di garanzia per le vittime della caccia** e del **Fondo di garanzia per le vittime della strada**.

LINK:

[Per accedere al testo dei due decreti, cliccare QUI.](#)

## **2) Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese**

A partire dal 1° gennaio 2024 in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è pari al 5,11%.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto 28 dicembre 2023**, pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

## **3) SALDI INVERNALI 2024 - IL CALENDARIO COMPLETO**

La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha accolto le richieste della maggior parte delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, confermando come data di inizio dei **saldi invernali venerdì 5 gennaio 2024** in tutta Italia.

L'unica ad anticipare è stata la **Valle d'Aosta**, che inizierà la stagione degli sconti già dal **3 gennaio 2023**.

Si ricorda che qualunque tipo di prodotto in saldo deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni.

Da segnalare, inoltre, che sono **raddoppiate da 5 a 10 milioni le multe dell'Antitrust** per pratiche commerciali scorrette.

LINK:

[Per consultare il calendario ufficiale dal sito della Confcommercio, cliccare QUI.](#)

## **4) ENASARCO - RENDITA CONTRIBUTIVA al via dal 1° gennaio 2024**

La Fondazione ENASARCO rende noto che dal 1° gennaio 2024 è disponibile la rendita contributiva, un vero e proprio trattamento pensionistico destinato agli iscritti che non hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata.

La rendita, che può essere **ordinaria, reversibile o indiretta**, è calcolata con il metodo contributivo ed è ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della "quota 92".

Gli iscritti o i loro familiari, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali, potranno inviare la richiesta online, tramite l'area riservata [inEnasarco](#).

La rendita contributiva è erogata bimestralmente dalla Fondazione ed è corrisposta tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

LINK:

[Per maggiori informazioni in merito, cliccare QUI.](#)

## **5) INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE – Pubblicato l'elenco dei progetti ammessi**

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che con **decreto n. 262 del 9 agosto 2023**, registrato dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 (n. 2671), è stato pubblicato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento - PNRR - Misura M2C4, Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione, ai sensi dell'art. 5 del [decreto del Ministro della transizione ecologica n. 191 del 17 maggio 2022](#).

LINK:

[Per consultare l'elenco dei progetti ammessi, cliccare QUI.](#)

## **6) PLASTIC TAX E SUGAR TAX - SETTIMO RINVIO**

Il comma 44 della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) prevede **lo slittamento al 1° luglio 2024** della decorrenza dell'efficacia delle cosiddette **plastic tax** (*imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego*) e **sugar tax** (*imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate*), entrambe istituite dall'art. 1, commi, rispettivamente, 652 e 676, della L. n. 160/2019 (*Legge di bilancio 2020*).



### **Diverse le proroghe che hanno riguardato l'entrata in vigore delle due imposte.**

1. La prima volta che è stata rinviata la loro introduzione è stata con l'art. 133 del D.L. n. 34/2020 (c.d. *Decreto Rilancio*), convertito dalla L. n. 77/2020, che aveva rinviato le due imposte al **1° gennaio 2021**.
2. La L. n. 178/2020 (*Legge di Bilancio 2021*) - art. 1, comma 1086 - aveva posticipato al **1° luglio 2021** la plastic tax e al **1° gennaio 2022** la sugar tax.
3. Il D.L. n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021 aveva riallineato le due imposte, riportando anche la plastic tax al **1° gennaio 2022**.
4. Con la L. n. 234/2021 (*Legge di bilancio 2022*) la data è stata posticipata al **1° gennaio 2023**.
5. Con la L. n. 197/2022 (*Legge di bilancio 2023*) - art. 1, comma 64, lett. a) - la data è stata nuovamente posticipata di un anno, al **1° gennaio 2024**.
6. Con la L. n. 213/2023 (*Legge di bilancio 2024*) - art. 1, comma 44 - è stata disposta un'ulteriore proroga (la settimana!) al **1° luglio 2024**.

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 2 al 13 Gennaio 2024)**

**1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 dicembre 2023:** Modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insula Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023-2024. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219:** Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220:** Disposizioni in materia di contenzioso tributario. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221:** Disposizioni in materia di adempimento collaborativo. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 29 dicembre 2023:** Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 28 dicembre 2023:** Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Ministero della salute - Decreto 24 novembre 2023:** Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. «bonus psicologi». (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222:** Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**8) Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1:** Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 ottobre 2023:** Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agricolo. (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 15 novembre 2023:** Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali. (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 2 al 13 Gennaio 2024)**

**1) Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023** c recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**